

# **Ordinanza concernente le agevolazioni fiscali in favore delle imprese nelle zone di rilancio economico**

del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 12 capoverso 3 della legge federale del 6 ottobre 2006<sup>1</sup> sulla politica regionale (legge),

*ordina:*

## **Art. 1**           Zone di rilancio economico

<sup>1</sup> Sono considerati zone di rilancio economico i gruppi di Comuni limitrofi, interdipendenti dal profilo della struttura economica e del mercato del lavoro, e nei quali:

- a. esiste un particolare bisogno di adeguamento strutturale, segnatamente a causa di un'evoluzione della popolazione inferiore a quella dell'insieme del Paese, di un livello di reddito nettamente inferiore alla media nazionale e di una parte delle attività industriali superiore alla media;
- b. la disoccupazione media è superiore alla media nazionale;
- c. il numero degli impieghi ha segnato un'evoluzione più sfavorevole rispetto alla media nazionale; o
- d. chiari segnali mostrano che almeno una delle condizioni di cui alle lettere b-c sarà adempiuta a breve scadenza, in particolare che le prospettive di evoluzione dei principali settori economici e delle principali aziende sono sfavorevoli.

<sup>2</sup> Le zone il cui reddito supera nettamente la media nazionale o che a causa della loro elevata centralità dispongono di un potenziale di sviluppo particolare non sono considerate zone di rilancio economico anche se adempiono le condizioni di cui al capoverso 1.

## **Art. 2**           Delimitazione delle zone di rilancio economico

<sup>1</sup> Il Dipartimento federale dell'economia (Dipartimento) calcola per ogni Cantone, sulla base degli indicatori di cui all'articolo 1, la percentuale di popolazione che può essere attribuita alle zone di rilancio economico. Comunica il risultato al Cantone.

<sup>2</sup> Il Dipartimento determina le zone di rilancio economico dopo aver sentito i Cantoni.

<sup>1</sup> RS 901.0

**Art. 3** Condizioni per la concessione ed ampiezza dell'agevolazione fiscale della Confederazione

<sup>1</sup> Un'agevolazione fiscale può essere concessa alle imprese industriali e alle imprese di prestazione di servizi affini alla produzione situate in una zona di rilancio economico per progetti che dimostrano un elevato grado d'innovazione, un grande valore aggiunto e che riguardano un mercato che si estende al di là della zona di rilancio economico. Questi progetti devono rivestire un'importanza particolare per l'economia regionale e consentire all'impresa, ai suoi fornitori o partner di:

- a. creare nuovi impieghi; o
- b. mantenere gli impieghi esistenti adeguandoli alle nuove esigenze.

<sup>2</sup> L'importanza di un progetto per l'economia regionale è valutata segnatamente in base ai criteri seguenti:

- a. numero di nuovi impieghi creati nella zona di rilancio economico;
- b. volume degli investimenti pianificati nella zona di rilancio economico;
- c. entità degli acquisti, delle ordinazioni o delle richieste di prestazioni pianificati o realizzati presso i fornitori o le imprese nella zona di rilancio economico;
- d. collaborazione con istituti di ricerca e di formazione che abbiano un legame diretto con il progetto pianificato.

<sup>3</sup> L'agevolazione fiscale concessa dalla Confederazione non può superare per modalità, importanza e durata quella accordata dal Cantone.

<sup>4</sup> Se il richiedente è un'impresa di prestazione di servizi affini alla produzione e i suoi investimenti in Svizzera sono relativamente esigui, la Confederazione accorda agevolazioni fiscali unicamente se nella zona di rilancio economico sono creati almeno 20 impieghi. L'ampiezza dell'agevolazione fiscale concessa dalla Confederazione non eccede il 50 per cento. Se il progetto riveste un'importanza particolare per l'economia regionale, la Confederazione può eccezionalmente concedere un'agevolazione fiscale di maggiore entità.

<sup>5</sup> Un'agevolazione fiscale può unicamente essere accordata se la decisione cantonale di concedere un'agevolazione fiscale definisce la durata e le modalità di rimborso di un'agevolazione fiscale ottenuta indebitamente. Un'agevolazione fiscale è considerata come ottenuta indebitamente in particolare se l'impresa:

- a. non ha realizzato gli elementi chiave del piano aziendale definito preventivamente con il Cantone; o
- b. realizza un progetto che differisce considerevolmente dal piano aziendale iniziale.

**Art. 4** Domanda di agevolazione fiscale

La domanda di agevolazione fiscale deve essere presentata al Cantone interessato. Essa deve contenere un piano aziendale corredato da una valutazione svolta da una banca o da un perito indipendente o considerato equivalente.

**Art. 5** Proposta del Cantone

<sup>1</sup> Se il Cantone decide di concedere al richiedente un'agevolazione fiscale cantonale, trasmette tutta la documentazione alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO), allegando la sua decisione e la relativa proposta in merito all'agevolazione fiscale della Confederazione.

<sup>2</sup> Il Cantone:

- a. conferma alla SECO la conformità della sua decisione con l'articolo 23 capoverso 3 della legge federale del 14 dicembre 1990<sup>2</sup> sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID);
- b. fornisce le informazioni necessarie alla valutazione delle condizioni di concessione secondo l'articolo 3 e
- c. si assicura che il piano aziendale di cui all'articolo 4 comprenda una stima del risparmio fiscale realizzabile.

**Art. 6** Decisione del Dipartimento

Il Dipartimento può approvare la domanda completamente o in parte. Può subordinare la concessione dell'agevolazione fiscale a condizioni e oneri intesi a garantire il buon funzionamento del progetto.

**Art. 7** Sorveglianza

<sup>1</sup> La SECO sorveglia il rispetto delle condizioni e degli oneri connessi alle agevolazioni accordate secondo l'articolo 6. Il Cantone è tenuto a verificare che le condizioni di concessione di cui all'articolo 3 siano rispettate, e in particolare che l'agevolazione fiscale non sia stata ottenuta indebitamente.

<sup>2</sup> Il Cantone comunica annualmente alla SECO l'importo degli utili netti imponibili per i quali non è stata riscossa l'imposta federale diretta.

<sup>3</sup> Il Cantone fornisce alla SECO i dati relativi al numero di nuovi impieghi creati, agli investimenti realizzati e tutti gli altri dati considerati necessari alla valutazione degli effetti delle agevolazioni accordate.

**Art. 8** Revoca

La revoca della decisione cantonale di agevolazione fiscale comporta in linea di massima una revoca analoga della decisione federale.

<sup>2</sup> RS 642.14

**Art. 9** Disposizioni transitorie per le agevolazioni fiscali

Le decisioni di agevolazioni fiscali prese prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza continuano a essere disciplinate dalle disposizioni dell'ordinanza d'esecuzione del 10 giugno 1996<sup>3</sup> sull'aiuto in favore delle zone di rilancio economico e dell'ordinanza del 12 giugno 2002 sulla determinazione delle zone di rilancio economico<sup>4</sup> fino al 31 dicembre 2008.

**Art. 10** Disposizioni transitorie per le fideiussioni

<sup>1</sup> Le fideiussioni concesse mediante decisione prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza beneficiano delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 9 fino alla loro estinzione.

<sup>2</sup> Gli impegni sotto forma di fideiussione decisi prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza possono essere prorogati per otto anni al massimo.

<sup>3</sup> La revoca della decisione cantonale in merito a una fideiussione al regresso comporta in linea di massima una revoca analoga della decisione federale di concedere una fideiussione.

**Art. 11** Abrogazione del diritto in vigore

L'ordinanza d'esecuzione del 10 giugno 1996<sup>5</sup> sull'aiuto in favore delle zone di rilancio economico è abrogata.

**Art. 12** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.

... In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione: Micheline Calmy-Rey  
La cancelliera della Confederazione: Annemarie Huber-  
Hotz

<sup>3</sup> RU 1996 1922, 2000 187, 2001 3033, 2004 5113, 2006 4305

<sup>4</sup> RU 2002 1521

<sup>5</sup> RU 1996 1922, 2000 187, 2001 3033, 2004 5113, 2006 4305



